



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 86 del 19/08/2013 -
Determinazione nr. 2015 del 19/08/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di produzione di fabbricazione forbici e coltelleria.

Società **BE.DI.MA SNC DI DI CHIARA DARIO & C** - stabilimento sito in Comune di Maniago (PN), via Colle n. 101.

PREMESSA

1.Fatto

La Società BE.DI.MA SNC DI DI CHIARA DARIO & C, con sede legale e operativa in via Colle n. 101 in Comune di Maniago (PN), con nota datata 03.06.2013 ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento sopra citato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La domanda è pervenuta in data 03.06.2013 ed è stata assunta al prot. n. 46645 del 03.06.2013. E' stato comunicato con nota prot. n. 49432 del 13.06.2013 l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni tecniche che la Società ha inoltrato in data 27.06.2013 (prot. n. 53680 del 28.06.2013).

Con nota prot. n. 56012 del 09.07.2013, sono stati richiesti gli eventuali pareri di competenza al Comune di Maniago (ai sensi dell'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.

Entrambi gli Enti non hanno dato riscontro alla nota succitata nei termini ivi previsti.

La Società svolge l'attività di fabbricazione forbici e coltelleria.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- Relazione tecnica,
- planimetria catastale,
- stralcio di CTR in scala 1:5000,
- planimetria dello stabilimento in scala 1:150,
- integrazioni pervenute il 27.06.13.

3. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4. Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 09.08.2013.

Alla luce della medesima istruttoria tecnica, emerge che le emissioni provenienti dallo stabilimento e indicate come **11 (reparto cromatura- fase decapaggio)** e **13 (reparto cromatura – fase cromatura)**, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i risultati delle analisi alle emissioni presentate sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e di quelli indicati dall'azienda, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate

L'istruttoria tecnica è conservata nella pratica.

Si dà atto che la presente autorizzazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, la Società BE.DI.MA SNC DI DI CHIARA DARIO & C con sede legale e operativa in via Colle n. 101 in Comune di Maniago (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato.

I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono identificati come 11 (reparto cromatura- fase decapaggio) e 13 (reparto cromatura – fase cromatura).

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione 11 (Reparto cromatura, fase decapaggio)	<i>Altezza dal p.c.: 2,5 m Portata: 380 mc/h</i>
Sostanze	Limiti
Acido cloridrico (Cl)	5 mg/Nm ³

Punto di emissione 13 (Reparto cromatura, fase cromatura)	<i>Altezza dal p.c.: 2,5 m Portata: 1050 mc/h</i>
Sostanze	Limiti
<i>Sostanze di cui alla tabella A1, parte II, all. I al D.Lgs. 152/06 e smi</i>	
Classe II: Cromo VI e suoi composti come Cr	1 mg/Nm ³

b) Entro 90 giorni dalla data di emanazione della presente autorizzazione, la società deve comunicare alla Provincia di Pordenone, al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA e al Comune, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate ai camini 11 (Reparto cromatura, fase decapaggio) e 13 (Reparto cromatura, fase cromatura), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e il rispetto dei valori limite (la misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi).

c) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano,

caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

3. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
4. La Società deve effettuare le analisi di autocontrollo per gli impianti afferenti ai punti di emissione 11 e 13 con cadenza quinquennale a partire dalla data di presentazione delle analisi di cui alla precedente lettera b) del paragrafo "2. Obblighi". Le analisi delle emissioni derivanti dagli impianti devono essere effettuate entro il 31 dicembre nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
5. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale e automatica della velocità e della portata di flussi in condotti - Parte 1: Metodo di riferimento manuale
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 1911-1:2000	Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Campionamento dei gas.
Norma UNI EN 1911-2:2000	Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Assorbimento dei composti gassosi
Norma UNI EN 1911-3:2000	Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Analisi delle soluzioni di assorbimento e calcoli
EPA METHOD 306	Determination of chromium emissions from decorative and hard chromium electroplating and chromium anodizing operations - isokinetic method

6. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
7. Tutti i camini presenti presso lo stabilimento dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si consiglia il rispetto delle seguenti indicazioni:

- i condotti di emissione deve essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva, lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Società BE.DI.MA SNC DI DI CHIARA DARIO & C, al Comune di Maniago (PN), al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
12. Si dà atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in L. n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

6.A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente

entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 19/08/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 19/08/2013 04:25:08

IMPRONTA: 4A9A513CBFD4AFD66556525E95EDF58810FDA2E44B292B3F3B8141BC5CB59E91
10FDA2E44B292B3F3B8141BC5CB59E91239A444E6C67C56AD5A3F4F82554DBF9
239A444E6C67C56AD5A3F4F82554DBF969EB291E875BF8C8CBC1B893EBE86AC3
69EB291E875BF8C8CBC1B893EBE86AC34D645CF754D99134D0AD4BE857CEBC3A